



Lussemburgo, 26 novembre 2015

Sentenze nelle cause T-461/13 (Spagna / Commissione), T-462/13 (Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi / Commissione), nonché nelle cause riunite T-463/13 e T-464/13 (Comunidad Autónoma de Galicia / Commissione e Retegal / Commissione), e nelle cause T-465/13 (Comunidad Autónoma de Cataluña e CTTI / Commissione), T-487/13 (Navarra de Servicios y Tecnologías / Commissione) e T-541/13 (Abertis Telecom e Retevisión I / Commissione)

Stampa e Informazione

Il Tribunale dell'UE conferma la decisione della Commissione che ordina il recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Spagna agli operatori della piattaforma televisiva terrestre

Le misure adottate dalle autorità spagnole non rispettavano il principio di neutralità tecnologica

La digitalizzazione della radiodiffusione nell'Unione europea è stata promossa dalla Commissione sin dal 2002, poiché presenta rilevanti vantaggi rispetto alla radiodiffusione analogica. Tale digitalizzazione può essere effettuata tecnicamente mediante piattaforme terrestri, satellitari, via cavo o mediante accessi alla banda larga su Internet.

Tra il 2005 e il 2009, le autorità spagnole hanno adottato una serie di misure volte a consentire il passaggio dalla televisione analogica alla televisione digitale. Le emittenti nazionali erano tenute a coprire il 96% della popolazione, nel caso del settore privato, e il 98% della popolazione, nel caso del settore pubblico, nel loro rispettivo territorio. Per gestire la digitalizzazione, le autorità spagnole hanno diviso il territorio spagnolo in tre zone distinte (I, II e III)¹. L'obiettivo era di raggiungere una copertura del 98% della popolazione spagnola da parte del servizio di televisione digitale terrestre («TDT»), pari alla percentuale coperta dalla televisione analogica nel 2007. Poiché gli obblighi di copertura stabiliti per la TDT rischiavano di non raggiungere tale livello, era necessario garantire la copertura televisiva nella zona II. Le autorità spagnole hanno allora erogato un finanziamento pubblico per sostenere il processo di digitalizzazione terrestre in tale zona².

Nel giugno 2013, la Commissione, in seguito a una denuncia da parte di SES Astra (un operatore europeo di satelliti), ha adottato una decisione³ con la quale ha dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno l'aiuto concesso agli operatori della piattaforma televisiva terrestre per la diffusione, la manutenzione e lo sfruttamento della rete di televisione digitale terrestre nella zona II

¹ Nella zona I, che comprende il 96% della popolazione spagnola e che è stata considerata redditizia sotto il profilo commerciale, il costo del passaggio al digitale è stato sopportato dalle emittenti pubbliche e private; nella zona II, che comprende regioni meno urbanizzate e remote, che rappresentano il 2,5% della popolazione spagnola, le emittenti, in mancanza di interesse commerciale, non hanno investito nella digitalizzazione, il che ha portato le autorità spagnole a erogare un finanziamento pubblico; nella zona III, che comprende l'1,5% della popolazione spagnola, la topografia esclude la trasmissione digitale terrestre, cosicché la scelta è caduta sulla piattaforma satellitare.

² In totale, tra il 2008 e il 2009, sono stati investiti nell'estensione della copertura della zona II quasi 163 milioni di EUR dal bilancio centrale, in parte sotto forma di prestiti agevolati concessi dalle autorità spagnole alle comunità autonome, e circa 60 milioni di EUR dai bilanci delle sedici comunità autonome interessate. Inoltre, i comuni hanno finanziato l'estensione per circa 3,5 milioni di EUR. Infine, l'importo dei fondi concessi per lo sfruttamento e la manutenzione della rete per gli anni dal 2009 al 2011 ammontava almeno a 32,7 milioni di EUR.

³ Decisione 2014/489/UE relativa all'aiuto di Stato SA.28599 (C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)) concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (GU L 217, pag. 52) (vedasi comunicato stampa della Commissione [IP-13-566](#)).

in tutto il territorio spagnolo, a eccezione della comunità autonoma di Castiglia-La Mancha⁴. Nella stessa decisione, la Commissione ha ordinato il recupero dell'aiuto presso i beneficiari.

La Spagna, le comunità autonome del Paese basco, della Galizia e di Catalogna, oltre a vari operatori di televisione digitale terrestre, chiedono al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione della Commissione.

Con la sua odierna sentenza, il Tribunale respinge tutti i ricorsi e conferma la decisione della Commissione.

Il Tribunale rileva anzitutto che la Commissione non è incorsa in errore nel ritenere che, in assenza di una definizione chiara del servizio di sfruttamento di una rete terrestre in quanto servizio pubblico, le misure dovessero essere qualificate come aiuto di Stato. Secondo la giurisprudenza⁵, infatti, perché un intervento statale possa essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di tali obblighi ed essi devono essere definiti in modo chiaro. Il Tribunale aggiunge che in nessun momento le autorità spagnole sono state in grado di determinare quali obblighi di servizio pubblico sarebbero stati posti a carico degli operatori di reti di TDT né tantomeno hanno fornito elementi di prova al riguardo.

In secondo luogo, per il Tribunale, **la Commissione ha correttamente ritenuto che le misure in questione non potessero essere considerate come un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, in particolare perché non hanno rispettato il principio di neutralità tecnologica.** Il Tribunale rileva, a tal proposito, che la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che nessuno studio presentato dalle autorità spagnole fosse idoneo a giustificare la scelta della piattaforma terrestre, poiché tali studi non fornivano prove sufficienti della superiorità di detta piattaforma rispetto a quella satellitare.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze ([T-461/13](#), [T-462/13](#), [T-463/13](#) et [T-464/13](#), [T-465/13](#), [T-487/13](#), [T-541/13](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

⁴ La diffusione in tale comunità autonoma è stata oggetto della decisione della Commissione europea del 1° ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.27408 (C 24/20) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) concesso dalle autorità di Castiglia-La Mancha a favore della diffusione della televisione digitale terrestre nelle zone remote e meno urbanizzate di Castiglia-La Mancha (GU C 335, pag. 8) (vedasi comunicato stampa della Commissione [IP-14-1066](#)). Tale decisione è stata impugnata in quattro cause pendenti dinanzi al Tribunale ([T-808/14](#), Spagna / Commissione; [T-36/15](#), Hispasat / Commissione; [T-37/15](#), Abertis Telecom Terrestre / Commissione, e [T-38/15](#), Telecom Castilla-La Mancha / Commissione).

⁵ Sentenza della Corte del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* ([C-280/00](#), vedasi comunicato stampa, in inglese e francese, n° [64/03](#)).